

Necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari - Esclusione.

Deve essere esclusa la necessita di integrazione del contraddittorio in un giudizio per la costituzione della servitù di passaggio coattivo, instaurato da un comproprietario del fondo dominante, sia perche ogni partecipante alla comunione può chiedere la costituzione di detta servitù a favore del fondo intercluso, sia per il principio dell'indivisibilità della servitù, dato che una volta riconosciute le condizioni per l'imposizione della servitù stessa, questa deve intendersi costituita attivamente e passivamente a favore ed a carico dei rispettivi fondi, con effetti che, concretandosi in una "qualitas fundi", non possono essere circoscritti al solo condomino che richiese di ottenere il passaggio.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4399 del 20/03/2012